

STATUTO
ASSOCIAZIONE NUOVACROCE SOCCORSO SERSALE

Articolo 1

Nel senso del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **NUOVA CROCE SOCCORSO SERALE**.

Articolo 2

L'associazione **NUOVA CROCE SOCCORSO SERALE** si ispira ai principi del volontariato, pertanto non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " **NUOVA CROCE SOCCORSO SERALE ODV**".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV".

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Articolo 3

L'associazione ha lo scopo di perseguire attraverso le attività di carattere volontario e democratico, il cui orientamento è basato su valori cristiani.-----

----L'associazione non ha alcuna collateralità con formazioni o movimenti partitici, e si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, ai criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla Legge n.266 del 1991 (Legge Quadro sul Volontariato). L'Associazione, può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale, nonché compiere operazioni imprenditoriali e contrattuali, ritenute necessarie ed utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Articolo 4

L'associazione è costituita a tempo indeterminato: il potere per l'eventuale scioglimento è demandato al Consiglio Direttivo, nelle forme e nei modi di cui al presente statuto.

Il primo esercizio si chiude il 31/12/2018, e successivamente il 31 dicembre di ogni anno;

Articolo 5

Gli scopi dell'associazione, sono perseguiti attraverso:

- Servizi di Volontariato sociale in generale in favore della comunità ed in particolare delle persone più bisognose;
- Servizi di trasporto persone con mezzi attrezzati (Ambulanze);
- Servizi di noleggio Ambulanze;
- Promozione dei diritti dei soggetti socialmente deboli attraverso:-----
- Attività di ricerca e progettazione didattica in tema di prevenzione del disagio sociale;-----
- Progettazione, creazione e gestione di servizi educativi integrativi mediante l'istituzione di centri di accoglienza differenziati in relazione alla tipologia del soggetto debole.-----
- Proposte di intervento in collaborazione con i Tribunali di Sorveglianza ed i Servizi sociali, per l'inserimento lavorativo e per le misure alternative al carcere;-----
- Interventi di educazione alla legalità e alla difesa del diritto, sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi connessi con la carcerazione attraverso incontri informativi, dibattiti, corsi.----
- Prestazione integrata di tipo psico-pedagogico, per contrastare dipendenze da droghe, alcool, farmaci, videogiochi, giochi d'azzardo, tabagismo, e per la prevenzione e la cura del disagio psichico:-----
- Interventi di natura preventiva, di recupero, reinsertimento sociale anche persone con disagi psichici;
- Progettazione e gestione di strutture comunitarie di accoglienza residenziale e semi residenziale a doppia diagnosi e con terapie integrate;-----
- Collaborazione con le autorità giudiziarie, servizi sociali e sanitari, servizi per le tossicodipendenze del territorio, per misure alternative al carcere;
- Servizio domiciliare di sostegno ai soggetti sopra indicati con percorsi individuali personalizzati;
- Svolgimento di attività diverse, agricole e artigianali, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate, fra le quali, per sola indicazione esemplificativa;
- Servizi di igiene personale e pratiche sanitarie per la fornitura di prodotti a persone bisognose;
- Servizio infermieristico ed assistenza domiciliare a persone bisognose;

-Servizi pulizia e assistenza a persone bisognose;

Articolo 6

L'associazione si compone di:

Soci fondatori: che sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo;-----

Soci ordinari: che sono coloro i quali si impegnano a partecipare attivamente alle attività sociali;--

Soci sostenitori: che sono coloro che contribuiscono allo sviluppo dell'attività sociale con versamenti superiori alla tassa annuale;-----

- Soci benemeriti: sono i soci ordinari sostenitori che essendosi distinti nell'espletamento e conseguimento dei fini sociali, hanno acquistato particolari benemeritenze.-----

---Coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, specificando:-----

-Cognome, nome, data e luogo di nascita, professione, domicilio e residenza.-----

- Di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.-----

- Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo dopo un periodo di prova, della durata di 90 (novanta) giorni, che decorrono dalla data di ricezione della domanda, con unica e definitiva istanza, inappellabile.

c) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.-----

Articolo 7

Il patrimonio è formato:

- 1) dal patrimonio iniziale di Euro 300,00 (trecentoeuro/00)
- 2) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- 3) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- 4) dai contributi di organismi internazionali;
- 5) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 6) da eventuali donazioni lasciti ed erogazioni;
- 7) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- 8) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 8

Sono associati dell'Associazione, oltre i partecipanti dell'atto costitutivo, tutti coloro che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali, che verranno stabilite dal Consiglio direttivo, ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio direttivo, le quali saranno stabilite annualmente.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Articolo 9

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso o esclusione.

Il recesso si verifica quando l'Associato presenti formale dichiarazione di dimissione al proprio Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per oltre un anno, o quando sia in corso di inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di esclusione, l'associato potrà ricorrere all'assemblea dei soci, il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile o rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

Articolo 10

Sono organismi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente dell'associazione;



- Vicepresidente dell'associazione;
- Tesoriere;
- Collegio dei probiviri (se deliberato dall'assemblea)

Articolo 11

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e dsgiunta dal Presidentedel Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:-----

- almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.-----

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.-----

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno previsto.-----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo.

-definisce il programma generale annuale di attività;-----

-procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;-----

-determina l'ammontare delle quote associative il termine ultimo per il loro versamento;-----

-discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;-----

-delibera sulle responsabilità dei consiglieri;-----

-decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 12.-----

L'assemblea è convocata in via ordinaria e in via straordinaria, quando il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia una richiesta di almeno un decimo degli associati.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto a un voto. Non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato purchè munito di delega scritta, ogni associato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

A nessun associato potrà essere impedita la partecipazione all'Assemblea, ma per esercitare il diritto di voto dovrà essere in regola con la quota associativa annuale; in tale caso, inoltre, l'associato non potrà rappresentare altri soci o assumere altri incarichi in caso di votazione per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvate nell'Assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati; lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Articolo 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a nove membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione.

Le cariche associative si intendono prestate in modo gratuito così come gli incarichi che il Consiglio Direttivo potrà affidare ai soci.

Qualora durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio coopterà altri

membri in sostituzione dei membri mancanti: i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Articolo 14

Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Presidente del Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il presidente del Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti di ognuno, gli eventuali rimborsi spese per i soci, e le retribuzioni per i terzi, i quali saranno interpellati in base alle loro competenze professionali in funzione degli scopi sociali dell'Associazione, qualora nell'Associazione stessa non sia presente un socio con tali competenze.

È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione definitiva entro un anno dall'entrata in vigore.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, la nomina del Presidente spetta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

I bilanci devono essere redatti con chiarezza precisione e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia anche presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati: in caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma con almeno due giorni di anticipo sulla data di riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo stipulerà apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività di volontariato prestata dagli associati, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Industria e Commercio con decreto del 14 febbraio 1992.

Articolo 15

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

• --Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che tralice sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.-----

Articolo 17

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause di cui all'art. 27 c.c.;

in caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per Volontà dell'Assemblea dei soci;

Articolo 18

Sono applicate, anche se non espressamente citate tutte le norme in materia civilistica e fiscale riservate alle Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 19

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Sersale 30/06/2019

Il Presidente



Bianco Rosario

I soci presenti

BIANCO LUCIANO

Bianco Luciano

PINGITORE DESIREE

Pingitore Desiree

DE FAZIO ANGELA

Angela De Fazio

ZUNGRONE GIOVANNI

Giovanni Zungrone

SERVINO ANTONIO

Servino Antonio

BORELLI GIUSEPPE

Borelli Giuseppe

GABRIELE EMANUELE

Gabriele Emanuele

PINGITORE ANTONIO

Pingitore Antonio

SELVAGGIO MARIA

Selvaggio Maria

GRECO SAVERIO

Greco Saverio

SCHIPANI SERAFINO

Schipani Serafino

Il Segretario


Greco Carmela

